

## Comitato per la valorizzazione del Dottorato di Ricerca nella Scuola Secondaria

Ph.D. Arch. Paola Boati – referente Regione Piemonte, comunicazione
Ph.D. Dott. Daniele Iannotti – referente Regione Lazio, think tank
Ph.D. Avv. Sabrina Liberatoscioli – referente Regione Emilia Romagna, legal advisor



Spett.le Onorevole,

siamo un consistente gruppo di **Dottori di Ricerca**, presenti a livello nazionale, e apprezzati **docenti precari della Scuola Secondaria**, che vogliono vedere valorizzate la loro **preparazione** e le loro **competenze** nel campo della Scuola, dalla didattica alle metodologie di insegnamento, dalla programmazione delle attività alla formazione delle generazioni del futuro.

Le nostre intenzioni sono mirate a far riconoscere le specifiche conoscenze e competenze dei Dottori di Ricerca per arrivare ad una migliore preparazione degli studenti, per l'ingresso nel mondo del lavoro o per la prosecuzione del percorso di studi all'Università.

Ogni eventuale altra forma di **rafforzamento della figura, dei diritti e delle prerogative del Ph.D.** costituisce certamente un corollario dei nostri interessi specifici anche se essa non concerne il fine strategico fondamentale del Nostro Comitato.

Il titolo di Dottore di Ricerca è stato introdotto nel sistema universitario italiano a seguito del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, indicato quale massimo titolo accademico conseguibile nel percorso di studio e formazione dell'ordinamento nazionale. Il titolo di Dottore di Ricerca può essere abbreviato con le diciture «Dott. Ric.» oppure «Ph.D.», ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'articolo 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ed è equiparato al titolo di Ph.D. (*Philosophiae Doctor*) dei Paesi anglosassoni e a titoli analoghi istituiti in altri paesi da più lungo tempo.

Il Ph.D., dunque, è titolo di studio più elevato nel quadro dei titoli attribuiti in Italia. Malgrado i Dottori di Ricerca siano spesso chiamati a formare i futuri insegnanti nei corsi, prima di SISS, poi di TFA o PAS e recentemente di FIT, il titolo di Ph.D. è ritenuto alla pari dei neolaureati e l'esperienza maturata in tre anni di corso dottorale non viene considerata se non marginalmente in termini di punti. Non sono previsti percorsi agevolati e l'esperienza didattica accumulata nel corso del dottorato non viene ritenuta determinante in alcun modo e spesso è chiesto loro di recuperare debiti formativi con esami singoli.

## LA NOSTRA STORIA

Per conseguire il Nostro obiettivo abbiamo prodotto diverse **proposte ed iniziative** e redatto alcuni **documenti**, elencati di seguito:

I PhD nella Scuola:	I PhD insegnano da anni a Scuola nelle graduatorie di III fascia, molto spesso <u>per interi anni scolastici</u> . Sono però di fatto <u>associati a semplici laureati o diplomati</u> : si pensi alle graduatorie di sostegno. Non si capisce perché, soprattutto in questi casi, non vengano rilevate le stesse carenze pedagogico-didattiche attribuite ai PhD.
La Scuola è il nostro "piano B"?	Assolutamente no! Ogni persona poi risponde con la propria coscienza del proprio lavoro. Non capiamo poi perché la logica del "piano b" venga attribuita solo a noi e non anche ai professionisti che lavorano da sempre anche nelle scuole, oltre che privatamente.
Perché non vi siete abilitati prima?	La normativa è spesso cambiata e per diversi anni non è nemmeno esistita. Inoltre, il percorso dottorale dura almeno 3/5 anni ed è <b>incompatibile</b> con ogni precedente sistema abilitante o corso di studi. Di fatto, nell'ultimo decennio non c'è stata possibilità di farlo.
Perché no al FIT?	Oltre a uno svilimento economico e professionale della figura del docente (che riguarda tutti gli aspiranti), <u>il FIT non tiene conto delle specificità del PhD</u> e li costringe a studiare per tre anni anche materie che loro potrebbero insegnare, in modo più complesso e approfondito, all'università. <u>Rappresenta quindi una inutile duplicazione per quanto concerne tali competenze e mortifica economicamente e psicologicamente</u> persone già professionalizzate e con esperienza specifica, anche se non riconosciuta, di insegnamento.
Per essere buoni insegnanti	Crediamo che un qualsiasi titolo sia di per sé insufficiente. Un buon insegnante deve essere valutato nel tempo con serenità e severità. In particolare, le <b>competenze</b> necessarie si dividono in: a) <u>disciplinari</u> (epistemologiche); b) <u>didattico-pedagogiche</u> ; c) <u>ricerca, lavoro in autonomia e in <i>team</i>, capacità di auto-aggiornamento.</u>
Cosa può offrire un PhD	Rispetto al precedente elenco, <u>il PhD offre il più alto grado nei punti "a" e "c" e spesso un alto livello nel punto "b"</u> - se non altro perché, a differenza di diplomati e neo-laureati, insegniamo all'università e in altri contesti pubblici e privati.
Problema delle cdc e dei dottorati trasversali	Le <u>cdc sono già accorpate</u> in modo spesso illogico, non a causa dei PhD e anche per docenti senza tale titolo; la ragione è un <u>mero risparmio di risorse</u> . I <u>Dottorati trasversali assicurano comunque solide competenze disciplinari</u> nelle materie insegnate a Scuola. Il problema potrebbe essere risolto da una legge organica.
Documenti depositati e iniziative sin qui intraprese	Appello al PdR; Lettera alla Ministra Fedeli e ai sottosegretari del MIUR; Interrogazione parlamentare; Petizione con oltre 6400 firme; lettere a riviste specializzate (Tecnica della Scuola, Orizzonte Scuola, ecc.); comunicazioni ai principali organi/personalità della stampa nazionale; presenza sui social network; Lettera scritta al Presidente della CRUI.
Proposte per accesso al ruolo e progressione di carriera	Abolire il FIT, oppure al suo interno istituire un percorso dedicato per i PhD con accesso diretto (il concorso già l'abbiamo superato) ad un unico anno di studio/tirocinio didattico-pedagogico e non anche disciplinare. Valutazione finale del percorso e dei risultati ottenuti realmente selettiva e non semplicemente formale. Punteggio premiale maggiore per il possesso del titolo e riconoscimento dello stesso quale titolo professionale (insostituibile da altri titoli quali master, corsi perfezionamento, ecc) a sé stante e non culturale.

## IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca si ottiene mediante bando di concorso a carattere internazionale. La durata del corso di dottorato è di tre anni accademici. Nel triennio di formazione, i Dottori di Ricerca che hanno superato l'Esame di Stato di accesso al corso dottorale, maturano diverse esperienze didattiche sotto vari punti di vista, in quanto costantemente impegnati nell'insegnamento, mediante svolgimento di lezioni frontali in sostituzione del docente (anche se non sempre tali attività sono dimostrabili) ovvero anche con titolarità di attività didattica sussidiaria integrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. 3 luglio 1998 n. 210, e in attività di assistenza dei discenti, ed infine nelle valutazioni *in itinere*, e negli esami di profitto, quali membri nominati nelle Commissioni di esami, per la verifica dei progetti di ricerca e anche come membri delle Commissioni di esami di laurea.

È da segnalare, infatti, che proprio in ragione dell'ampio bagaglio di conoscenze e di competenze acquisite durante il percorso dottorale, il Dottorato di Ricerca costituisce titolo preferenziale per l'affidamento degli incarichi di docenza universitaria a contratto ai sensi dell'art. 23 della L. 23 dicembre 2010 n. 240.

La formazione professionale acquisita nel concreto espletamento delle funzioni di docente viene ad essere ingiustamente disconosciuta a fronte della collocazione in III fascia delle graduatorie di Istituto (quindi tra i soggetti privi di abilitazione poiché in possesso di sola laurea). È, inoltre, palesemente irragionevole, ingiusto, ed anche umiliante costringere il Dottore di Ricerca a sostenere un'ulteriore formazione e le spese correlate, spesso per periodi lunghi, poiché già possiede la conoscenza e l'esperienza didattica acquisite in un lungo percorso, quantomeno triennale.

In modo assolutamente incoerente ed irrazionale, quindi, il Dottorato di Ricerca è considerato valido per poter insegnare nelle Università, ma non è considerato valido per la funzione di docente nella Scuola Secondaria di le Il grado.

Ancora, a dimostrazione della contraddittorietà e illogicità che inficia la disciplina del settore, va considerato che il Dottorato di Ricerca è valutato con il massimo punteggio (5 punti) nelle operazioni di mobilità del personale docete, secondo quanto previsto dall'Allegato al CCNI dell'11 aprile 2017, così corroborando l'assunto secondo il quale vi è una piena pertinenza del percorso di studi alle materie oggetto di insegnamento.

Il mancato riconoscimento di un adeguato valore al titolo di Dottore di Ricerca, si pone così in stridente contrasto con l'ordinamento comunitario che, di contro, riconosce la formazione ricevuta come sufficiente ed adeguata al fine di accedere stabilmente all'impiego e quindi equivalente ai titoli di formazione ed abilitazione professionale. Principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù dei quali l'accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un certificato e un altro titolo comunque rilasciato da un'autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita) ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

L'art. 12 della Direttiva comunitaria 2005/36/CE sancisce, infatti, che: È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente e conferisce gli stessi diritti d'accesso o di esercizio di una professione o prepara al relativo esercizio.

Come sopra esposto, il Dottorato di Ricerca costituisce un titolo post-laurea ai sensi dell'art. 11 della predetta Direttiva, la cui disciplina è stata uniformata agli *standard* comunitari, al fine di poter equiparare tale titolo al Ph.D. e così garantire la circolazione dei ricercatori su tutto il territorio europeo. Ne deriva che l'uniformità dei titoli **non può che determinare l'armonizzazione degli effetti giuridici conseguenti**, ivi compreso l'accesso alla carriera docenti previsto negli Stati membri.


Altresì, è da segnalare che proprio per evitare la moltiplicazione dei contenziosi nella scorsa legislatura era stato depositato un disegno di legge (DDL S. 2651) atto a rendere compatibili le previsioni legislative nazionali con le direttive comunitarie. In questo disegno di legge tra l'altro si dà atto, in particolare: Un altro paradosso è quello che in molti Stati europei il titolo di dottore di ricerca sia abilitante all'insegnamento e come, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, l'Italia sia obbligata a riconoscere come abilitante all'insegnamento il titolo di dottore di ricerca conseguito presso Paesi esteri in cui esso è ritenuto tale. Nel nostro Paese la percentuale di dottori risulta essere nettamente più bassa che nel resto d'Europa: su mille abitanti, la Finlandia ha 3,7 dottori di ricerca, la Germania 2,6, l'Italia solo 0,6. Lo scenario summenzionato appare in contraddizione con la visione di sviluppo delineata dall'Unione europea che stabilisce l'importanza del percorso di dottorato di ricerca nel percorso formativo del ricercatore, universitario e non, e della sua assunzione (Raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, 2005/251/CE), considerando la ricerca a livello dottorale cruciale nel quidare l'innovazione e la crescita economica (OCSE).

Ancora, sulla scorta di tali principi comunitari, deve ritenersi che le procedure abilitanti previste negli anni nel nostro ordinamento nazionale (SSIS prima e TFA o PAS e FIT poi) non diano luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione regolamentata, bensì costituiscano delle mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento. Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non certo configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, quindi, non costituiscono una qualifica professionale ai sensi dell'ordinamento comunitario.

## LE NOSTRE PROPOSTE

Premesso il fatto che la normativa concernente il percorso di reclutamento e selezione del personale docente nella Scuola è stata oggetto soltanto nell'ultimo decennio di diversi e radicali ripensamenti, e considerato che il nostro principale obiettivo sarebbe quello di **istituire una piena identità tra Dottorato di Ricerca e abilitazione per l'insegnamento scolastico**, ci rendiamo altresì conto che nella generalità dei casi la situazione del Dottore di Ricerca dovrebbe essere soggetta a necessarie integrazioni delle nostre potenzialità didattiche. Pertanto, Noi proponiamo nell'immediatezza:

- a) una sensibile riduzione del percorso FIT con diretta ammissione al terzo anno per i Dottori di Ricerca (prescindendo dall'acquisizione e/o riconoscimento dei 24 CFU fissati dal DM 616/2017), così come già accade per coloro che sono in possesso della vecchia abilitazione;
- b) in alternativa, un eventuale nuovo canale di reclutamento dei docenti che veda specifici percorsi per i Dottori di Ricerca;
- c) un punteggio premiale sensibilmente maggiore per i Dottorati nei prossimi concorsi che daranno accesso al ruolo di insegnante nella Scuola secondaria e per Dirigenti Scolastici, e conseguentemente anche una volta entrati in ruolo, nelle graduatorie interne e nella prosecuzione della carriera scolastica.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali si abbia maturato un servizio di almeno 180 giorni

Nel futuro, che è già oggi, sarà sempre più necessario attualizzare un modello di sviluppo che guardi alla conoscenza e dunque ai **Dottori di ricerca come preziose risorse da coinvolgere attivamente nel processo di innovazione del tessuto socio-economico e produttivo** italiano e appare importante e urgente, quindi, aprire una riflessione sulle importanti opportunità che si offrono attraverso la valorizzazione del **Dottorato di ricerca proprio nella Scuola** che è il primario e principale presidio di conoscenza, cultura e formazione civica dello Stato e dei suoi cittadini.

Occorre riconoscere ai Dottori di ricerca il potenziale ruolo di **motore di trasferimento di conoscenza e innovazione** nelle professioni e in tutte le attività produttive, nonché nella Pubblica Amministrazione dove possono costituire una risorsa significativa per l'aggiornamento permanente e il rinnovo dei quadri dirigenti.

La maggiore istruzione universitaria, basata su anni di approfondimento rispetto alla sola laurea, rende, inequivocabilmente, i Dottori di ricerca una risorsa che sarebbe auspicabile poter utilizzare nell'ottica di una Scuola di «qualità», di innovazione e merito vero e reale.

Fiduciosi in un Suo riscontro e pronti ad ogni forma di collaborazione, La preghiamo di voler accogliere il Nostro saluto più cordiale.

Roma, lì 17/12/2018

Comitato per la valorizzazione del Dottorato di Ricerca nella Scuola Secondaria

